



L.R. 1 luglio 2024, n. 11: “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Museo per la memoria di Ustica” e altre disposizioni urgenti” – Oggetto assembleare n. 8436

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall’Aula in data 27 giugno 2024**

Scheda tecnico-finanziaria della legge regionale “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica” e altre disposizioni urgenti”

La presente legge si compone di due capi.

Con il Capo I, formato da tre articoli, la Giunta regionale intende disciplinare la partecipazione della Regione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”, ai sensi dell’art. 64, comma 3, dello Statuto regionale (l.r. n. 13 del 2005), legato ad attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale.

La Regione è così autorizzata a diventarne uno dei fondatori pubblici e a conferire al bilancio della Fondazione 150.000 euro all’anno dal 2024 al 2026.

Questa scelta risulta coerente con gli obiettivi che ispirano prioritariamente l’azione regionale a cominciare dal rispetto della persona, anche nella sua integrità fisica (v. art. 2 dello Statuto regionale); inoltre rappresenta attuazione delle politiche sociali e culturali previste dallo Statuto regionale all’art. 6.

Finalità specifica della presente l.r. è di favorire la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica del 27 giugno 1980.

La Giunta ritiene fondamentale che sia preservata e diffusa nella società la memoria dei tragici fatti del 27 giugno 1980, con la morte degli ottantuno passeggeri che quella sera viaggiavano sul volo Bologna-Palermo e mai arrivato a destinazione.

La Fondazione nasce dunque su iniziativa congiunta della Regione, del Comune di Bologna e di altri fondatori promotori, a partire dall’“Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica”, fondazione di partecipazione in regime di diritto privato, senza fini di lucro e con attività svolte principalmente nel territorio dell’Emilia-Romagna.

Ha per scopo la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica, in continuità con l’operato dell’Associazione.

In base al suo statuto la Fondazione vuole rafforzare questa responsabilità di memoria anche attraverso la valorizzazione, promozione, adeguamento funzionale ed espositivo del Museo di Ustica, comprensivo delle relative dotazioni e collezioni, nonché la gestione, promozione e valorizzazione delle sue attività museali, con tutte le iniziative possibili e mediante lo svolgimento, senza scopo di lucro, in via esclusiva e principale, di attività di interesse generale, svolte a beneficio della collettività, e attraverso la promozione e organizzazione di progetti e attività culturali, didattiche, educative, formative sui temi legati alla memoria e alla strage.

Con il Capo II (Altre disposizioni urgenti), composto da due articoli, il legislatore regionale interviene sulla recente legge regionale 17 luglio 2023, n. 8 (Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e

l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)).

Le modifiche introdotte rispettivamente negli articoli 4 e 5 della presente legge introducono modifiche volte a rendere più veloce ed agevole l'iter previsto dalla legge per i comuni.

Con l'articolo 4 si prevede l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 8 della legge, relativo al catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici, con l'esplicita previsione che i dati ivi previsti siano forniti anche alle amministrazioni comunali, in modo che le stesse possano tempestivamente aggiornare la Tavola dei vincoli di cui all' articolo 37 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24.

Con il successivo articolo 5, si interviene sull'articolo 8 (Misure di semplificazione) della legge 8 del 2023, anche qui introducendo un nuovo comma; tale comma prevede, nel contesto delle misure volte alla semplificazione, che tutti gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Lavori (DIL) e ad Autocertificazione siano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, a patto che rispettino le condizioni successivamente elencate, in tal modo si permette che tali interventi non debbano essere puntualmente localizzati nel PUG e, di conseguenza, non siano subordinati all'approvazione di una procedura di variante urbanistica, in tal modo semplificando e rendendo più rapidi i procedimenti ad essi inerenti.

Esame dell'articolato

Capo I "Fondazione Museo per la memoria di Ustica"

Articolo 1 (Finalità)

La Regione Emilia-Romagna disciplina con questa legge la propria partecipazione alla "Fondazione Museo per la memoria di Ustica", ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello Statuto regionale (l.r. n. 13 del 2005) che consente questo tipo di partecipazione per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale.

Questa scelta persegue gli obiettivi che ispirano prioritariamente l'azione regionale, a cominciare dal rispetto della persona, anche nella sua integrità fisica (v. art. 2 dello Statuto regionale), e s'inquadra nelle politiche sociali e culturali previste dallo Statuto regionale all'art. 6.

Finalità specifica della presente l.r. è di favorire la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica del 27 giugno 1980.

Articolo 2 (Partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”)

Con il presente articolo la Regione è autorizzata a partecipare alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica” quale socio fondatore pubblico (v. comma 1).

A tal fine la Regione è autorizzata (v. comma 2) a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a euro 25.000,00, da erogare nel corso dell'esercizio finanziario 2024, e un contributo annuale massimo di euro 125.000,00 per l'esercizio 2024 e di 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 (v. comma 3).

Il contributo annuale è concesso e liquidato in un'unica soluzione (v. comma 5).

La Fondazione presenta alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno un documento previsionale programmatico dell'attività relativa all'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e una relazione sulla gestione (v. commi 4 e 6). L'assenza di fini di lucro e la conformità dello statuto e delle iniziative della Fondazione ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna sono individuate quali condizioni essenziali alla partecipazione da parte della Regione, insieme con il conseguimento della personalità giuridica (v. comma 7).

Sul piano organizzativo e dei rapporti istituzionali, il formale perfezionamento della partecipazione alla Fondazione e l'esercizio dei diritti connessi spettano al Presidente della Regione o suo delegato (comma 8); la Giunta regionale ha il compito di nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione (comma 9).

Articolo 3 (Norma finanziaria)

Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 2, la Regione vi fa fronte secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3, ovvero: agli oneri di cui all'articolo 2, comma 2, nel limite massimo di euro 25.000,00 per l'esercizio finanziario 2024, e agli oneri di cui al comma 3 dello stesso art. 2, nel limite massimo di euro 125.000,00 per l'esercizio 2024 e di 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, sono istituiti appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti”.

Il comma 2 dell'art. 3 autorizza la Giunta regionale alle eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per attuare il comma 1.

Il comma 3 stabilisce che, per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, la Regione fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del noto d.lgs. n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA
LEGGE**

ONERI PREVISTI	2024	2025	2026
Nuove o maggiori spese correnti (art. 2)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento			
Minori entrate			
<i>Totale oneri da coprire</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali – spese correnti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali – spese in conto capitale			
Riduzioni di precedenti			

autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate			
Totale mezzi di copertura	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Capo II “Altre disposizioni urgenti”

Articolo 4 (Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2023)

La l.r. 17 luglio 2023, n. 8 (*Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale*), prevede l’invio annuale all’ARPAE dell’elenco delle reti e degli impianti realizzati con tensione uguale o superiore a quindicimila volt, al fine dell’aggiornamento del Catasto regionale delle reti e degli impianti elettrici. La deliberazione di Giunta regionale n. 417/2024 rappresenta la direttiva inerente all’attuazione di questa legge e richiede per tali reti ed impianti la determinazione delle Distanze di Prima Approssimazione e, ove previsto, anche delle Aree di Prima Approssimazione e delle fasce di rispetto.

Il presente articolo introduce nella legge 8 una modifica tale per cui queste informazioni vanno fornite anche al Comune competente affinché provveda a recepirle nella Tavola dei vincoli, ai sensi dell’art. 37 della l.r. n. 24/2017, in modo da individuare puntualmente le aree del proprio territorio interessate dalle reti di distribuzione dell’energia elettrica e da progetti di sviluppo delle stesse.

La Tavola dei vincoli, oltre a costituire un elaborato costitutivo dei piani urbanistici e delle varianti “a pena di illegittimità” (v. comma 3 dell’art. 37 cit.), deve essere aggiornata dai comuni “attraverso una deliberazione meramente ricognitiva del Consiglio comunale, che non costituisce variante al piano vigente” (v. comma 5 dell’art. 37). Per assicurare una celere acquisizione di queste informazioni ora si prevede che i gestori della rete di distribuzione presentino al Comune questi elaborati conoscitivi a corredo delle istanze di Autorizzazione Unica, delle DIL e delle Autocertificazioni, ove non abbiano provveduto in precedenza all’invio; i Comuni, nelle more dell’approvazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG), pubblicano immediatamente le informazioni e gli elaborati ricevuti nel proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata alla pianificazione urbanistica.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto sostanzialmente si limita a individuare le informazioni che devono essere fornite dai gestori ai Comuni.

Articolo 5 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2023)

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il decreto del 20 ottobre 2022, ha adottato le Linee guida nazionali volte alla "semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione". Per quanto riguarda gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Lavori (DIL), il decreto richiede «la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonché ai regolamenti edilizi vigenti». Inoltre, per quanto riguarda gli interventi in autocertificazione, le Linee guida nazionali richiedono che siano "conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti."

La Regione Emilia-Romagna, avvalendosi di quanto stabilito dal punto 7.2. del medesimo decreto ministeriale (che abilita le Regioni a prevedere ulteriori forme di semplificazione limitatamente agli interventi assentibili mediante DIL e in Autocertificazione), ha introdotto, con la l.r. n. 8/2023, ulteriori semplificazioni in materia. È il caso dell'art. 8, che prevede tra l'altro: ai commi da 1 a 4 l'estensione dei casi di interventi soggetti a DIL; la specificazione al comma 3 che "la realizzazione di reti di media tensione interrati è soggetta a DIL, senza limiti di estensione"; al comma 8 la previsione che "la realizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse deve avvenire, in caso di linee interrate, preferibilmente sul sedime delle infrastrutture stradali."

Con la l.r. n. 7/2024 è stato inoltre stabilito che la nuova costruzione di cabine elettriche secondarie di pubblica utilità su aree private è soggetta ad Autocertificazione.

Fermo restando il rispetto dei valori limite dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione esposta stabiliti dalla legislazione statale allo scopo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, in riferimento agli interventi assentibili mediante DIL e in Autocertificazione, con il presente articolo è introdotta un'ulteriore semplificazione procedurale per gli impianti soggetti a DIL e Autocertificazione in considerazione delle caratteristiche della pianificazione urbanistica stabilite dalla nota l.r. n. 24/2017 in materia di uso del territorio.

La legge 24, nello stabilire i contenuti della pianificazione territoriale e urbanistica secondo il principio di competenza di cui al suo art. 24, accentua la natura strategica delle previsioni del piano urbanistico generale (PUG), che non è chiamato a illustrare e regolare tutti gli interventi e le trasformazioni attuabili nel territorio comunale con le uniche eccezioni delle tutele stabilite dal medesimo piano e della disciplina degli interventi edilizi che possono essere realizzati con intervento diretto (cioè con la presentazione direttamente del titolo abilitativo edilizio); viceversa tutti i "vincoli morfologici, paesaggistici ambientali storico culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio",

che non siano stabiliti dal PUG stesso, devono essere rappresentati nella “Tavola dei vincoli” di cui all’art. 37 della stessa legge 24, allo scopo di “semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni attività di verifica di conformità degli interventi di trasformazione” (v. art. 37, comma 1).

Pertanto, in coerenza con il dettato della nuova legge urbanistica regionale, il presente articolo modifica l’art. 8 della l.r. n. 8/2023 specificando che le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica soggetti a DIL e Autocertificazione non devono essere puntualmente localizzati nel PUG e, di conseguenza, non sono subordinati all’approvazione di una procedura di variante urbanistica; tuttavia richiedono una verifica di compatibilità rispetto alle previsioni di piano adottato e approvato, al fine di accertare che il tracciato progettato non risulti incompatibile con l’edificato esistente e in corso di realizzazione, né in contrasto con specifiche previsioni di piano che stabiliscano la localizzazione di opere e interventi o che definiscano le destinazioni d’uso, anche delle aree all’aperto interessate dalle reti e dagli impianti.

La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale, introducendo una norma che regola la procedura per l’autorizzazione delle infrastrutture delle reti di distribuzione elettrica (con modifiche all’art. 8 della l.r. n. 8/2023).

Articolo 6 (Entrata in vigore)

L’art. 6 chiarisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).